

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 1 di 29 |

STATO DELLE REVISIONI E MODIFICHE

| Data | N° revisione | Motivo | Emesso | Verificato | Approvato |
|----------|--------------|---|--------|------------|-----------|
| 25/05/06 | 0 | Prima emissione | DSC | RD | CDC |
| 12/02/07 | 1 | Revisione completa | DSC | RD | CDC |
| 26/03/07 | 2 | Revisione completa | DSC | RD | CDC |
| 10/05/07 | 3 | Revisione completa | DSC | RD | CDC |
| 23/10/07 | 4 | Aggiornati par. 6.2.1, 6.3.3, 6.3.5, 6.4.1, 12.1 | DSC | RD | CDC |
| 17/09/08 | 5 | Aggiornati par. 4, 6.1, 6.2.2, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.4.1 e 6.6.6 | DSC | RD | CDC |
| 18/12/09 | 6 | Aggiornati par. 4, 6.2.2, 6.3.3, 6.3.5 e 6.6 | DSC | RD | CDC |
| 28/05/13 | 7 | Aggiornati par. 6.2.2, 6.3.3, 6.3.5, 6.4.1 e 6.6 | DSC | RD | CDC |
| 13/10/14 | 8 | Aggiornati par. 3, 6.3.4, 6.3.5, 6.6, 9.2 e 9.3 | DSC | RD | CDC |
| 11/11/15 | 9 | Aggiornati par. 6.1, 6.4.1, 6.6, 7.1, 8.1, 10 e 12.1 | DSC | RD | CDC |
| 28/11/16 | 10 | Aggiornati par. 6.6 e 9.2 | DSC | RD | CDC |
| 15/01/17 | 11 | Aggiornati par. 6.6, 7.3, 9.2, 9.3 e 12.1 | DSC | RD | CDC |

Copia n° _____

Distribuita a _____

Copia **CONTROLLATA** _____

Copia **NON CONTROLLATA**

CORFILCARNI GCC
 Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università di Messina
 Polo universitario dell'Annunziata - 98168 Messina (ME)
 Tel. 090/353659
 E-mail: stefano.simonella@corfilcarni.it
 Sito internet: www.corfilcarni.it

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 2 di 29 |

SOMMARIO:

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | PRESENTAZIONE CONSORZIO | 3 |
| 2 | SCOPO | 3 |
| 3 | CAMPO D'APPLICAZIONE..... | 4 |
| 4 | DEFINIZIONI..... | 4 |
| 4.1 | ACRONIMI | 5 |
| 5 | CONDIZIONI GENERALI..... | 5 |
| 6 | SCHEMA DI CERTIFICAZIONE | 7 |
| 6.1 | RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE | 9 |
| 6.2 | ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE, PREDISPOSIZIONE, VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI PRODOTTO..... | 10 |
| 6.2.1 | <i>Analisi della documentazione dell'organizzazione.....</i> | <i>10</i> |
| 6.2.2 | <i>Predisposizione, validazione ed approvazione del DTP</i> | <i>11</i> |
| 6.3 | VERIFICA INIZIALE..... | 13 |
| 6.3.1 | <i>Programmazione attività</i> | <i>13</i> |
| 6.3.2 | <i>Verifica ispettiva iniziale</i> | <i>13</i> |
| 6.3.3 | <i>Verifiche analitiche sul prodotto (prova di tipo) iniziali</i> | <i>14</i> |
| 6.3.4 | <i>Conclusione verifica ispettiva e classificazione dei rilievi</i> | <i>16</i> |
| 6.3.5 | <i>Gestione rilievi.....</i> | <i>17</i> |
| 6.4 | DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE..... | 18 |
| 6.4.1 | <i>Rilascio e Pubblicazione del Certificato di conformità del prodotto.....</i> | <i>18</i> |
| 6.4.2 | <i>Uso del Marchio e del Certificato</i> | <i>19</i> |
| 6.5 | COMPITI DEL RICHIEDENTE..... | 19 |
| 6.5.1 | <i>Controllo della Produzione</i> | <i>19</i> |
| 6.5.2 | <i>Gestione dei Reclami pervenuti.....</i> | <i>20</i> |
| 6.6 | VERIFICHE DI SORVEGLIANZA | 20 |
| 7 | VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO | 21 |
| 7.1 | PERIODO DI VALIDITÀ | 21 |
| 7.2 | CONDIZIONI DI VALIDITÀ..... | 21 |
| 7.3 | EMISSIONE NUOVO CONTRATTO (RINNOVO) | 22 |
| 8 | MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL CERTIFICATO..... | 22 |
| 8.1 | MODIFICHE RICHIESTE DAL CORFILCARNI GCC | 23 |
| 8.2 | MODIFICHE DETERMINATE DAL CLIENTE..... | 23 |
| 8.3 | ESTENSIONE O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE | 24 |
| 9 | RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA ALLA CERTIFICAZIONE | 24 |
| 9.1 | RINUNCIA | 24 |
| 9.2 | SOSPENSIONE | 25 |
| 9.3 | REVOCA..... | 26 |
| 10 | RISERVATEZZA..... | 27 |
| 11 | PUBBLICITÀ | 27 |
| 12 | PROCEDURE PER I RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI..... | 28 |
| 12.1 | IL RECLAMO..... | 28 |
| 12.2 | I RICORSI..... | 28 |
| 12.3 | IL CONTENZIOSO | 28 |
| 13 | CONDIZIONI ECONOMICHE..... | 28 |
| 13.1 | TARIFFE | 29 |
| 13.2 | CONDIZIONI DI PAGAMENTO | 29 |
| 14 | ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO..... | 29 |

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 3 di 29 |

1 PRESENTAZIONE CONSORZIO

Il Consorzio di Ricerca Filiera Carni (CoRFilCarni) è stato istituito il 14 dicembre 2001, ai sensi della Legge Regionale 88/1982 ed ha sede presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie - Università degli Studi di Messina- Polo Universitario dell'Annunziata.

Il Consorzio ha unito e unisce le competenze e le esperienze di enti pubblici e privati quali: l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, la Provincia Regionale di Catania, la Provincia Regionale di Messina, la Provincia Regionale di Ragusa, l'Università di Messina, il Consorzio Produttori Carni Sotto le Stelle di Enna, la Società Cooperativa Agricola S. Giorgio di Gangi. Il CoRFilCarni ha come elemento di riferimento la qualità della carne delle differenti specie animali allevate in Sicilia, con priorità d'intervento sulle razze autoctone siciliane. Gli aspetti inerenti sono indirizzati verso la gestione degli allevamenti, la verifica delle caratteristiche igienico-sanitarie, nutrizionali, organolettiche e tecnologiche e di valutazione del prodotto finito.

L'attività è finalizzata all'espletamento, senza fini di lucro, di ricerca applicata nel settore della filiera delle carni in Sicilia, al fine di valorizzare gli aspetti produttivi, qualitativi ed economici legati alle produzioni animali con particolare riguardo alla carne e nell'ottica di attivare processi di filiera e sistemi di divulgazione dei risultati mediante la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei tecnici del settore operanti in Sicilia. Il CoRFilCarni, nel promuovere e sostenere la sicurezza alimentare, opera per migliorare e qualificare la filiera delle carni siciliane nell'ottica di rispondere ai nuovi indirizzi comunitari tendenti anche alla certificazione delle carni. Il CORFILCARNI GCC nasce come divisione indipendente di CoRFilCarni, conseguentemente al naturale sviluppo delle esigenze manifestate dal mercato agroalimentare siciliano. Il compito e gli obiettivi che il CORFILCARNI GCC si prefigge riguardano lo svolgimento di attività di ispezione e certificazione di prodotto nel settore agroalimentare, con particolare riferimento alla filiera carni e mangimistica.

L'istituzione del CORFILCARNI GCC all'interno del Consorzio di Ricerca Filiera Carni è stata definita con delibera del CDA del 21/12/04.

2 SCOPO

Il presente Regolamento definisce e descrive le regole applicate dal CORFILCARNI GCC, per la certificazione dei prodotti, processi e servizi nel settore agroalimentare.

L'applicazione del Regolamento avviene in maniera imparziale e senza alcuna discriminazione nei confronti di tutti coloro, in forma singola o associata, che dimostrino la responsabilità di assicurare che i prodotti siano conformi ai requisiti di certificazione e chiedono e/o hanno ottenuto l'accesso ai servizi di certificazione volontaria di prodotto del CORFILCARNI GCC.

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 4 di 29 |

Al fine di garantire l'assenza di discriminazioni CORFILCARNI GCC, per qualsiasi organizzazione (Cliente), persona fisica, giuridica o azienda, s'impegna contrattualmente ad osservare le regole fissate dal presente Regolamento, assicura l'accesso ai servizi di certificazione di prodotto del CORFILCARNI GCC attraverso le seguenti procedure:

- i servizi sono accessibili a tutte le organizzazioni che fanno richiesta a CORFILCARNI GCC e che si impegnano a rispettare le prescrizioni del presente regolamento;
- non vengono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura;
- l'accesso al servizio di certificazione non viene condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione richiedente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un particolare gruppo o al numero di certificati già rilasciati.

Sulla corretta applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato di Certificazione (di seguito definito CdC) del CORFILCARNI GCC nel quale sono presenti tutte le parti interessate all'attività di certificazione, senza predominanza di singoli interessi, e così individuate:

- produttori/trasformatori/commercianti;
- consumatori;
- associazioni di categoria;
- enti di ricerca;
- enti di regolazione.

Tale struttura assicura attraverso la piena partecipazione delle parti interessate, l'imparzialità del CORFILCARNI GCC.

Per le attività di certificazione CORFILCARNI GCC applica, alle organizzazioni che ne richiedono la certificazione, un tariffario definito da CORFILCARNI GCC stesso, ed approvato dal CdC che ne garantisce l'equità e l'uniformità di applicazione.

3 CAMPO D'APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente regolamento è riferito a prodotti/servizi nel settore agroalimentare, prestati dal CORFILCARNI GCC sotto accreditamento ACCREDIA per effettuare controlli, verifiche e rilascio di certificati relativi a certificazioni di prodotto e di filiera, ed eventuali altri schemi certificativi riconducibili alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Ed.2012.

4 DEFINIZIONI

In termini generali, per le definizioni usate nel presente Regolamento si applicano le definizioni delle norme ISO/IEC 17000:2005 e UNI EN ISO 9000:2005.

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 5 di 29 |

Si definiscono inoltre le seguenti definizioni:

- *Prodotto*: Risultato di un processo.
- *Documento tecnico di prodotto*: Documento tecnico che stabilisce per uno specifico tipo/famiglia di prodotto/i i requisiti tecnici da soddisfare per il rilascio della certificazione di conformità.
- *Richiedente*: Persona o organismo che chiede di ottenere il rilascio della licenza da parte di un organismo di certificazione.
- *Licenziatario (cliente)*: Persona o organismo al quale un organismo di certificazione ha rilasciato la licenza d'uso della certificazione.
-

4.1 Acronimi

Per una migliore comprensione del testo, è di seguito riportato il significato degli acronimi utilizzati nel presente regolamento:

| | |
|----------|--|
| ACCREDIA | Sistema Italiano di Accreditamento |
| SGQ | Sistema Gestione Qualità |
| DTP | Documenti tecnici di prodotto relativo a ciascun prodotto oggetto di certificazione di conformità, comprensivo del piano dei controlli |
| CDA | Consiglio Direttivo |
| RD | Rappresentante della Direzione |
| CDC | Comitato di Certificazione |
| DSC | Direttore Servizio Controlli |
| RES | Responsabile Schema |
| RGV | Responsabile Gruppo di Verifica Ispettiva |
| AUD | Auditor |
| ET | Esperti Tecnici |

5 CONDIZIONI GENERALI

Sul proprio sito Web il CORFILCARNI GCC fornisce tutte le informazioni necessarie alle Organizzazioni relativamente alla propria struttura, organizzazione e procedure di certificazione.

La richiesta di certificazione può essere inoltrata da qualsiasi Organizzazione la cui attività sia riferibile ad uno dei settori di attività previsti dal presente regolamento.

Il sistema di certificazione si basa sulle prove di tipo analitico (se previste) e sulla verifica ed approvazione del Sistema Qualità (piano della qualità legato al prodotto) del Richiedente messo in atto per la produzione del prodotto o dei prodotti in questione, seguite da una sorveglianza continua effettuata attraverso la verifica

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 6 di 29 |

periodica del sistema qualità dell'azienda e attraverso prove di controllo su campioni prelevati sia dal mercato sia dai luoghi di produzione e/o trasformazione.


La certificazione di conformità sottintende il rispetto delle disposizioni di legge vigenti la cui responsabilità rimane all'Organizzazione ed avviene in conformità a uno specifico Documento Tecnico di Prodotto.

Le informazioni che il CORFILCARNI GCC acquisisce dal Cliente durante lo svolgimento delle proprie attività sono gestite in accordo alle disposizioni previste dal Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e ai requisiti di riservatezza specificati nel presente Regolamento.

Spetta al CORFILCARNI GCC la decisione insindacabile circa l'ammissibilità del prodotto, per il quale è chiesta la certificazione e/o uso del marchio, a rientrare nel campo di applicazione della relativa documentazione di riferimento.

L'organizzazione, affinché venga ottenuta e mantenuta la certificazione da parte del CORFILCARNI GCC e la conseguente concessione d'uso del Marchio di conformità, deve:

- operare sempre conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del DTP relativo al prodotto oggetto di certificazione;
- in caso di forme associative presentare appositi contratti o convenzioni con gli associati che estendano a questi gli obblighi previsti dal comma precedente;
- per lo specifico prodotto, avere individuato i requisiti, compresi quelli di legge, ed attivato procedure di controllo da almeno 30gg. prima della verifica iniziale;
- fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di valutazione da parte di CORFILCARNI GCC, garantendo l'accesso a tutte le aree, alle registrazioni, al personale coinvolto nella certificazione nonché l'effettuazione di prelievi di prodotto da parte degli ispettori del CORFILCARNI GCC, ed eventualmente dei laboratori incaricati, in conformità alle prescrizioni relative al campionamento previsto dal Documento Tecnico di Prodotto di riferimento;
- permettere, per le verifiche ispettive svolte dal CORFILCARNI GCC, l'eventuale partecipazione, previa comunicazione scritta, di personale CORFILCARNI GCC in qualità di osservatori a scopo di addestramento e dell'Organismo di Accreditamento;
- comunicare in forma scritta al CORFILCARNI GCC i nominativi di consulenti eventualmente presenti alla verifica ispettiva;
- comunicare, preventivamente ed in forma scritta, qualsiasi modifica che l'organizzazione intende apportare alla sua struttura, accompagnata da una relazione che ne quantifichi l'impatto sulla certificazione ottenuta e prendendo atto delle decisioni prese in merito dal CORFILCARNI GCC e comunicate entro 30 gg. all'organizzazione dalla data di ricevimento. L'organizzazione è tenuta a comunicare l'accettazione delle decisioni del CORFILCARNI GCC o la rinuncia alla certificazione;
- comunicare al CORFILCARNI GCC, entro tre giorni lavorativi, tutti i reclami pervenuti

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 7 di 29 |

all'organizzazione in relazione ai prodotti oggetto di certificazione e relative azioni correttive intraprese;

- comunicare a CORFILCARNI GCC, entro tre giorni lavorativi, i casi in cui all'organizzazione sono state contestate infrazioni relative a prescrizioni di legge;
- fare affermazioni nei riguardi della certificazione, solo in riferimento agli scopi per i quali la certificazione è stata rilasciata; non utilizzare la certificazione in modo tale da portare discredito al CORFILCARNI GCC e non fare dichiarazioni circa la certificazione di prodotto non corrette o non autorizzate dal CORFILCARNI GCC;
- in caso di sospensione o revoca della certificazione cessare di utilizzare tutto il materiale pubblicitario, che contenga i relativi riferimenti e restituire qualsiasi documento di certificazione su richiesta del CORFILCARNI GCC;
- accettare le regole fissate dal Regolamento d'uso del marchio e del Certificato (REG 02);
- essere in regola con il pagamento di tutti i costi stabiliti dell'Accordo di Certificazione (MO DOM 02).

Le seguenti attività di certificazione e di sorveglianza non comprese nell'Accordo di Certificazione (MO DOM 02), come:


- a) urgenze, annullamento o riprogrammazione di attività su richiesta o per causa del Cliente;
- b) reiterazione totale o parziale del programma di verifica e/o di prova in seguito a non conformità;
- c) verifiche dovute a modifiche dei requisiti di qualità di prodotto e/o del sistema qualità dell'organizzazione;
- d) attività aggiuntive dovute alla sospensione o ritiro della certificazione;
- e) documentazione o testimonianze fornite in caso di giudizio per attività svolte dal CORFILCARNI GCC;

saranno addebitate, come costi addizionali, sulla base delle tariffe in vigore.

Il Certificato di Conformità è vincolato al pagamento di tutti gli importi fatturati. In caso di mancato pagamento (totale o parziale) delle fatture, CORFILCARNI GCC si riserva il diritto di interrompere il contratto con conseguente ritiro del certificato.

6 SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

È di seguito riportato il diagramma di flusso dell'iter di certificazione:



| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 9 di 29 |

6.1 Richiesta di certificazione

Ogni Organizzazione interessata alla certificazione di prodotto deve compilare, in lingua italiana, e trasmettere al CORFILCARNI GCC il modulo “Richiesta di certificazione” (MO DOM 01), firmato da un rappresentante, opportunamente autorizzato, dell’azienda richiedente.

Il CORFILCARNI GCC, prima di procedere all’emissione dell’Accordo di Certificazione (MO DOM 02) esamina il documento, al fine di verificare che vi siano contenute le informazioni relative alle generalità del richiedente, al luogo di produzione, alla tipologia di prodotto e relativa norma di riferimento, che i requisiti per la certificazione siano stati chiaramente definiti e, in particolare, che ci siano in CORFILCARNI GCC le competenze necessarie per svolgere l’attività di certificazione.

Una volta chiariti gli aspetti sopra indicati, il CORFILCARNI GCC in caso di accettazione emette, entro 30 gg dal ricevimento del modulo di richiesta di certificazione (MO DOM 01) l’Accordo di Certificazione (MO DOM 02) con validità di 60 gg dalla data di emissione e la invia al cliente.

L’Accordo di Certificazione relativa all’erogazione del servizio di Certificazione di Prodotto Volontario fornito dal CORFILCARNI GCC, è definita sulla base del Tariffario MO DOM 04 (parte integrante dell’Accordo) e delle informazioni comunicate dall’Organizzazione desunte dalla “Richiesta di certificazione” (MO DOM 01).

L’Accordo di Certificazione contiene i costi che l’organizzazione richiedente dovrà rispettare per poter usufruire del servizio di certificazione di CORFILCARNI GCC.

Contestualmente all’Accordo di Certificazione, il CORFILCARNI GCC invia al Cliente:


- il presente Regolamento
- il Regolamento per l’uso del Marchio e del Certificato (REG 02).
- il tariffario (MO DOM 04)

Nel caso in cui l’Organizzazione richieda la certificazione per un prodotto già regolamentato da apposito Documento Tecnico di prodotto predisposto da CORFILCARNI GCC, sarà cura dello stesso inviarlo all’Organizzazione Richiedente congiuntamente all’Accordo

Qualora il cliente accetti le condizioni previste nell’Accordo di Certificazione, dovrà trasmettere al CORFILCARNI GCC l’originale del modulo di Accordo di Certificazione (MO DOM 02), debitamente compilato e controfirmato da un legale rappresentante.

L’accettazione dell’Accordo perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti e comporta anche l’accettazione delle prescrizioni previste nel Regolamento per la certificazione di prodotto (REG 01) e nel Regolamento per l’uso del marchio e del certificato (REG 02).

Il richiedente, infatti, dovrà apporre la propria firma in tutti e tre i campi previsti nell’ultima pagina del modulo “Accordo di Certificazione” per accettare le disposizioni relative alle tariffe applicate, al Regolamento per la certificazione di prodotto (REG 01) e al Regolamento per l’uso del marchio e del Certificato (REG 02).

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 10 di 29 |

CORFILCARNI GCC, dopo aver ricevuto il contratto firmato, dà avvio all'iter di certificazione con apertura del relativo dossier.

A corredo dell'Accordo, debitamente compilata, l'organizzazione deve inviare al CORFILCARNI GCC:

- copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- organigramma
- procedure di controllo attivate per il prodotto oggetto di certificazione e specifici controlli sui requisiti oggetto di certificazione
- altri documenti utili a supportare il sistema di certificazione (Manuale HACCP, Manuale Sistema Gestione Qualità se presente, ecc).

Il CORFILCARNI GCC si riserva il diritto di annullare/revisionare/modificare l'Accordo di Certificazione qualora nel corso delle attività di preparazione della verifica (analisi documentale e predisposizione Documento Tecnico di Prodotto) e di valutazione (conduzione verifiche ispettive) riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dall'Organizzazione o per sopraggiunti obblighi derivanti da Enti o Autorità competenti in materia che richiedano modifiche/annullamento dell'Accordo.

In ogni caso la nuova Accordo deve essere presentata formalmente all'organizzazione richiedente che può accettare o rifiutare entro 10 gg dalla comunicazione del CORFILCARNI GCC.

In caso di mancata accettazione, il rapporto contrattuale si considera annullato fermo restando l'obbligo per l'organizzazione richiedente di corrispondere a CORFILCARNI GCC il compenso per le attività sostenute.

L'Accordo che viene redatto da CORFILCARNI GCC ha carattere triennale ed è basata sul tariffario in vigore al momento della definizione dell'Accordo.


Le condizioni contrattuali si considerano valide se le attività di verifica iniziano entro un anno dalla data di ratifica dell'Accordo del CORFILCARNI GCC, in caso contrario CORFILCARNI GCC si riserva di rivedere l'intero contratto.

Qualora l'organizzazione nelle fasi successive alla ratifica rinunci in forma scritta alla certificazione è tenuta a corrispondere gli oneri derivanti dalle attività fino al momento espletate da CORFILCARNI GCC.

6.2 Analisi della documentazione, predisposizione, validazione ed approvazione del Documento Tecnico di prodotto

6.2.1 *Analisi della documentazione dell'organizzazione*

Il CORFILCARNI GCC, una volta formalizzati i rapporti con l'organizzazione e solo nel caso in cui l'organizzazione richiedente abbia presentato un proprio disciplinare di produzione, conferisce l'incarico al Responsabile di Schema (RES) che si può avvalere, se non competente per il prodotto, di esperti tecnici presenti in un apposito "Elenco Esperti Tecnici", al fine di valutare il disciplinare e predisporre il relativo DTP.

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 11 di 29 |

È compito di CORFILCARNI GCC provvedere a comunicare all'organizzazione i nominativi del RES ed eventualmente dell'Esperto Tecnico coinvolto.

Il Responsabile di Schema è chiamato a seguire il "Dossier dell'organizzazione" fino all'approvazione del DTP; inizialmente provvederà all'analisi della documentazione elaborata e presentata dall'organizzazione stessa, e in particolare il Disciplinare di Produzione, al fine di verificare la sostenibilità, il rispetto e la concordanza dei requisiti di certificazione indicati nel modulo "Richiesta di certificazione". Nel disciplinare presentato dall'organizzazione, oltre alla descrizione del piano della qualità legato al prodotto, dovranno essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi di sistema:

- rintracciabilità;
- separazione ed identificazione del prodotto certificato da quello non certificato;
- gestione prodotto non conforme;
- gestione reclami pervenuti dai clienti con gestione delle relative azioni correttive;
- verifiche ispettive interne;
- formazione del personale;
- criteri di qualifica dei fornitori.


L'esito della valutazione della documentazione fatta dal Responsabile di Schema può essere:

- positivo: se la documentazione risulta completa e non sono state rilevate mancanze;
- positivo con riserva: se il giudizio complessivo sulle mancanze rilevate nella documentazione non pregiudica l'esecuzione delle successive fasi di valutazione; in questo caso l'organizzazione è tenuta ad integrare la documentazione e a comunicare la nuova revisione dei documenti al CORFILCARNI GCC o presentarle direttamente al gruppo di valutazione il giorno della verifica ispettiva;
- negativo: se il giudizio complessivo sulle mancanze rilevate nella documentazione pregiudica l'esecuzione delle successive fasi di valutazione. In questo caso l'iter di certificazione viene sospeso fino all'avvenuta modifica e/ integrazione della documentazione ed alla consegna al CORFILCARNI GCC della nuova revisione del Disciplinare di produzione e/o della documentazione che deve avvenire entro un tempo massimo di 6 mesi, pena l'archiviazione del dossier relativo all'organizzazione.

Al termine dell'analisi, il CORFILCARNI GCC trasmetterà al Cliente un rapporto di verifica con i risultati dell'analisi documentale.

6.2.2 Predisposizione, validazione ed approvazione del DTP

Il RES, terminata la fase di analisi della documentazione nel caso in cui la norma tecnica di riferimento sia il

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 12 di 29 |

disciplinare di prodotto dell'organizzazione, provvede ad elaborare il Documento Tecnico di Prodotto (DTP), che dovrà essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di prova, controllo e certificazione.

Il DTP, che non comporta riferimenti all'organizzazione richiedente, è redatto in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17007:2010 ed è così costituito:

- **PARTE A Documento tecnico di prodotto:** La parte A è applicabile a tutte le organizzazioni richiedenti della certificazione di un determinato prodotto e riporta la descrizione del prodotto, le motivazioni che permettono di distinguere il prodotto oggetto di certificazione da prodotti analoghi sul mercato e le specifiche oggetto di certificazione.
- **PARTE B Piano dei controlli** è sviluppato per le singole organizzazioni in quanto può variare a seconda delle caratteristiche specifiche dei richiedenti (dimensioni, ecc). Nel piano dei controlli sono definiti per ogni requisito oggetto di certificazione, i controlli (documentali, ispettivi e analitici) effettuati da CORFILCARNI GCC per accertare la conformità del prodotto. Il piano dei controlli è rivalutato annualmente e se necessario aggiornato da CORFILCARNI GCC a seguito degli esiti delle verifiche di sorveglianza, al fine di verificare che i controlli stabiliti garantiscano che i prodotti certificati siano mantenuti come tali.

Per la redazione del DTP, CORFILCARNI GCC può prevedere un prelievo di campioni presso l'Organizzazione Richiedente, al fine di acquisire tutte le informazioni utili alla predisposizione dello stesso. Il DTP così definito, viene validato da esperti tecnici individuati dal CORFILCARNI GCC sulla base di un apposito "Elenco Esperti Tecnici", dotati di competenza ed esperienza tecnica necessaria per:

- valutare l'effettivo valore aggiunto che la certificazione assicura al prodotto certificato;
- la valenza generale e il mancato contrasto con disposizioni di legge;
- la necessaria fiducia sullo schema di certificazione.


In seguito alla validazione tecnica, che può richiedere anche ulteriori integrazioni o modifiche a CORFILCARNI GCC, è di competenza del CdC approvare il DTP parte A e B della prima versione del Documento. Successivamente, è di competenza del Rappresentante della Direzione approvare modifiche al piano dei controlli (parte B) se necessarie in base a diverse realtà aziendali che adottano lo stesso DTP.

Una volta approvato il DTP, deve essere trasmesso all'organizzazione richiedente per la sua accettazione.

È compito dell'Organizzazione Richiedente comunicare l'accettazione o eventuali riserve in merito al DTP, nel caso in cui non pervengano al CORFILCARNI GCC, entro 10 giorni dalla data di invio del DTP, quest'ultimo si considera accettato.

CORFILCARNI GCC, infine, predispose due copie del DTP e ne restituisce una copia al Cliente che è tenuto a realizzare il prodotto con le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione.

Successivamente CORFILCARNI GCC provvede a rendere pubblico il DTP sul proprio sito Web e nelle altre forme che ritiene utile ed è reso disponibile in forma integrale ai soggetti che ne fanno richiesta formale.

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 13 di 29 |

La disponibilità del DTP è a titolo oneroso sulla base del tariffario di CORFILCARNI GCC.

Qualora l'organizzazione adotti il DTP predisposto da CORFILCARNI GCC, le fasi previste nel paragrafo 6.2.2 non vengono effettuate ma si accede direttamente alla valutazione.

6.3 Verifica iniziale

6.3.1 Programmazione attività

All'esito positivo dell'analisi documentale fa seguito una programmazione da parte di CORFILCARNI GCC, ai fini della valutazione dell'organizzazione. Nella programmazione vengono almeno definiti i seguenti aspetti:

- i membri del gruppo di verifica con individuazione del responsabile;
- le unità organizzative e gli elementi da valutare qualora necessario;
- la tempistica per il controllo sull'organizzazione e sui prodotti.

Il gruppo di verifica è costituito da un Responsabile (RGV), eventualmente da uno o più ispettori o da esperti tecnici individuati da CORFILCARNI GCC tenendo conto dell'esperienza e dell'indipendenza degli ispettori. A tale proposito vengono assegnati incarichi a condizione che l'RGV, l'ISP e l'ET non forniscano o abbiano fornito nei due anni precedenti prestazioni professionali all'organizzazione valutata.

Nel caso che l'organizzazione sia di piccole o medie dimensioni, il Gruppo di Verifica Ispettiva può essere rappresentato unicamente dal RGV. Il programma dettagliato della verifica, ove possibile, verrà notificato all'Organizzazione con adeguato anticipo.


6.3.2 Verifica ispettiva iniziale

La verifica ispettiva iniziale ha lo scopo di valutare sul campo:

- la capacità dell'organizzazione di assicurare che il prodotto sia conforme al DTP di riferimento attraverso la valutazione del disciplinare aziendale e l'effettuazione delle prove di tipo se previste dal DTP;
- il rispetto, da parte dell'organizzazione, del presente regolamento ed a quanto definito nella richiesta di certificazione.

Il RGV, con il gruppo di verifica incaricato, tiene solo se necessario, una riunione d'apertura nella sede dell'organizzazione, registra le presenze, chiarisce eventuali punti del programma non perfettamente compresi, ribadisce l'impegno alla riservatezza sui dati e processi della quali il gruppo di verifica verrà a conoscenza durante la Verifica ispettiva, definisce l'ambito della verifica ispettiva, chiarisce quanto altro necessario per l'effettuazione della verifica.

Gli ispettori durante la verifica ispettiva, verificano il prodotto (mezzi, procedure e personale), i punti del sistema di garanzia della qualità dell'organizzazione strettamente pertinenti col prodotto e la corretta

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 14 di 29 |

applicazione delle procedure definite dall'organizzazione indicate nei documenti di riferimento, ponendo particolare attenzione all'identificazione e tenuta sotto controllo dei requisiti oggetto di certificazione compresi quelli cogenti in conformità a leggi e regolamenti applicabili. La valutazione può ritenersi conclusa quanto sia stato accertato che tutti gli elementi del sistema in esame sono stati attuati e verificati da parte dell'Organizzazione. L'Organizzazione è tenuta a fornire tutta la collaborazione necessaria al gruppo di verifica e a mettere a disposizione degli Ispettori tutta la documentazione relativa al sistema di produzione, controllo e assicurazione della qualità. Nel caso in cui l'Organizzazione è dotata di un sistema di assicurazione della qualità certificato da un Organismo di certificazione accreditato, la verifica ispettiva iniziale potrà essere eseguita in forma ridotta, comprendendo comunque un riesame della documentazione di sistema, inclusi i rapporti di ispezione dell'Organismo di certificazione, e una ispezione delle linee produttive e del relativo sistema di qualità.


6.3.3 Verifiche analitiche sul prodotto (prova di tipo) iniziali

Il CORFILCARNI GCC, qualora il DTP di riferimento lo richieda, provvede direttamente o tramite laboratori di prova, al prelievo di campioni presso l'organizzazione, in condizioni normali di produzione, per sottoporre il prodotto a verifiche analitiche al fine di accertare se le specifiche del prodotto oggetto della certificazione (caratteristiche microbiologiche, chimiche, fisiche, organolettiche, ecc.) sono conformi ai requisiti previsti. Il numero di campioni da sottoporre a prove è previsto nel DTP di riferimento; le modalità di prelievo sono quelle definite dal laboratorio di riferimento accreditato ACCREDIA (o ente analogo), individuato dal CORFILCARNI GCC e condiviso dall'organizzazione a cui va l'onere delle prove. È necessario, infatti, comunicare all'organizzazione richiedente il Laboratorio che si intende utilizzare per l'esecuzione delle singole prove previste dal DTP. Qualora il laboratorio individuato non avesse l'accreditamento ACCREDIA per le prove necessarie, l'OdC in prima persona dovrà comunque dimostrare ad ACCREDIA la conformità delle stesse alla 17025.

A giudizio di CORFILCARNI GCC, alcune prove potranno essere ripetute su campioni prelevati dalla produzione e/o trasformazione per confermare i risultati ottenuti sui campioni iniziali.

Eventuali campioni predisposti appositamente per le prove, dovranno essere fabbricati, trasformati e/o condizionati con le stesse attrezzature e le stesse modalità che si prevede di impiegare nella normale produzione e/o trasformazione. CORFILCARNI GCC si riserva il diritto di presenziare con propri tecnici alle attività di predisposizione di tali campioni. A giudizio di CORFILCARNI GCC, alcune prove potranno essere ripetute su campioni prelevati dalla produzione e/o trasformazione per confermare i risultati ottenuti sui campioni iniziali.

CORFILCARNI GCC ha previsto che i campioni prelevati saranno suddivisi in 3 aliquote, una per il laboratorio (aliquota A), una per l'organizzazione (aliquota B) e una per l'ente (aliquota C), nelle quantità

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 15 di 29 |

necessarie per lo svolgimento della specifica prova come da metodo di campionamento definito nel piano dei controlli.”. L’organizzazione è responsabile di mantenere i contro-campioni rilasciati dal CORFILCARNI GCC nelle stesse condizioni che garantiscono la situazione più prossima all’originale. Il rilascio dei contro-campioni (aliquota B) all’organizzazione è registrato sul modulo MO VAL 07 “Verbale prelievo campioni” dove sono anche riportate le condizioni di origine dello stesso. CORFILCARNI GCC provvederà ad effettuare la valutazione dei risultati analitici sulla base dei parametri riportati nel Documento Tecnico di Prodotto di riferimento e a comunicare all’organizzazione gli esiti delle analisi di laboratorio. Se al termine delle prove di tipo sull’aliquota A il prodotto risulta conforme a quanto riportato nel DTP di riferimento, l’iter di certificazione prosegue. Nel caso di rilevamento di non conformità verrà seguito il presente iter:

⇒ GESTIONE NON CONFORMITÀ RILEVATE IN VERIFICA INIZIALE PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Nel caso in cui al termine delle prove eseguite sull’aliquota A, il prodotto non risulti conforme a quanto previsto nel DTP di riferimento, CORFILCARNI GCC provvederà a declassare il lotto relativo al campione risultato non conforme e a ripetere la prova su un altro lotto di prodotto (prelievo campione suddiviso in 3 aliquote come sopra). Se anche in questo caso il campione non risulterà conforme al DTP, la pratica di certificazione sarà sospesa in attesa che l’organizzazione, entro un periodo di tempo concordato, che comunque non potrà essere superiore a 6 mesi, sia in grado di ripristinare la conformità dei prodotti e di richiedere nuovamente a CORFILCARNI GCC la ripetizione delle prove di tipo.

L’organizzazione in caso di dubbi sull’esito delle prove eseguite da CORFILCARNI GCC può eseguire delle prove sul contro-campione in proprio possesso (aliquota B) presso un proprio laboratorio di fiducia (che sia però accreditato ACCREDIA per il sistema qualità e ove possibile per la prova specifica). Nel caso in cui, al termine delle prove eseguite dall’organizzazione, i risultati ottenuti siano in accordo con quelli ottenuti dal CORFILCARNI GCC, saranno adottate le regole sopra definite. Mentre se i risultati ottenuti dall’organizzazione fossero in contrasto con quelli ottenuti dal CORFILCARNI GCC, sarà necessario effettuare un’ulteriore prova di tipo sull’aliquota C presso un terzo laboratorio concordato tra le parti. L’onere economico della prova è a carico della parte in difetto.

⇒ GESTIONE NON CONFORMITÀ RILEVATE IN VERIFICA PERIODICA DI SORVEGLIANZA

L’organizzazione in caso di dubbi sull’esito delle prove analitiche eseguite dal CORFILCARNI GCC può eseguire delle prove sul contro-campione in proprio possesso (aliquota B) presso un proprio laboratorio di fiducia (che sia però accreditato ACCREDIA per il sistema qualità e ove possibile per la prova specifica). Nel

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 16 di 29 |

caso in cui, al termine delle prove eseguite dall'organizzazione, i risultati ottenuti siano in accordo con quelli ottenuti dal CORFILCARNI GCC, saranno adottate le regole sopra definite. Mentre se i risultati ottenuti dall'organizzazione fossero in contrasto con quelli ottenuti dal CORFILCARNI GCC, sarà necessario effettuare un'ulteriore prova di tipo sull'aliquota C presso un terzo laboratorio concordato tra le parti. L'onere economico della prova è a carico della parte in difetto. L'esito della prova sul 3° campione è quello definitivo.

6.3.4 Conclusione verifica ispettiva e classificazione dei rilievi

Conclusa la verifica ispettiva, RGV con il gruppo di verifica ispettiva, compila il Registro di Verifica Ispettiva e tiene una riunione finale per chiarire all'organizzazione oggetto della verifica le risultanze della stessa e gli eventuali rilievi emersi.

Il responsabile dell'organizzazione, o suo incaricato, sottoscrive il Registro di Verifica Ispettiva completandolo con eventuali osservazioni.

Copia del registro di Verifica Ispettiva ed i verbali relativi ai rilievi riscontrati vengono rilasciati all'organizzazione che è tenuta, su quest'ultimi, a comunicare al CORFILCARNI GCC entro 30 giorni le azioni correttive che intende intraprendere.

Si ricorda che per la risoluzione delle Non Conformità è necessario inviare anche le evidenze oggettive a supporto delle Azioni Correttive.


Il Registro e le non conformità rilevate dal gruppo di verifica si considerano approvate dal CORFILCARNI GCC se non perviene al Cliente comunicazione contraria entro 5 giorni lavorativi dalla data del rilascio delle stesse.

Il CORFILCARNI GCC, nel caso in cui non approvi le proposte dell'Organizzazione per la risoluzione delle Non Conformità rilasciate e relative azioni correttive, provvederà a richiedere, entro 15 giorni lavorativi, un'ulteriore proposta apportando le necessarie motivazioni.

Tutti i costi delle attività svolte sono a carico dell'organizzazione.

Il CORFILCARNI GCC classifica, ai sensi del presente Regolamento, nella sua attività di valutazione i rilievi nel modo seguente:

- “Non Conformità (NC)”:
 - mancato soddisfacimento di un requisito cogente e/o carenza sostanziale del sistema di gestione messo in atto dall'organizzazione per garantire la conformità del prodotto e, in generale, un mancato soddisfacimento di uno o più requisiti specificati nel DTP che pregiudica la conformità del prodotto;
 - il persistere nel tempo del mancato soddisfacimento di una prescrizione relativa all'applicazione di un requisito del DTP;
 - mancato rispetto requisiti analitici.

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 17 di 29 |

- “Osservazione (Oss)”: mancato soddisfacimento di una prescrizione relativa all’applicazione di un requisito previsto nel DTP di riferimento, tale da non pregiudicare la conformità del prodotto. Una osservazione non chiusa alla verifica periodica successiva può essere riclassificata come Non Conformità.
- “Commento (Cm)”: segnalazione all’organizzazione di una opportunità di miglioramento concernente la documentazione e/o attuazione del sistema, al di là della sua attuale conformità e della sua attuale efficacia;
- Rilievi da test analitici.

6.3.5 Gestione rilievi

Per la corretta gestione degli eventuali rilievi emessi durante le verifiche ispettive, dovranno essere rispettate le seguenti regole:

| | |
|--|---|
| <i>Non Conformità</i> <i>(NC)</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il rilascio di non conformità comporta la sospensione dell’iter di certificazione, pertanto la pratica di certificazione non è presentata al CDC fino alla risoluzione delle stesse da parte dell’organizzazione. Inoltre nel caso di NC rilevata in fase analitica o durante la verifica ispettiva in azienda, il lotto viene declassato e non coperto da certificazione. ▪ L’organizzazione deve implementare efficaci azioni correttive entro le tempistiche specificate dal CORFILCARNI GCC nel modulo MO VAL 05. La valutazione dell’efficacia delle azioni correttive e la chiusura delle non conformità sarà verificata dal CORFILCARNI GCC in specifica verifica ispettiva suppletiva. |
| <i>Osservazione</i> <i>(Oss)</i> | <p>Nel caso di eventuali Osservazioni, l’organizzazione è tenuta ad effettuare un’analisi delle cause, definire le azioni per risolverle ed attuare tali azioni entro la successiva verifica periodica di sorveglianza.</p> |
| <i>Commento</i> <i>(Cm)</i> | <p>Questo tipo di rilievo può essere gestito con l’apertura di una Azione Preventiva o può essere non recepito dall’organizzazione in quanto non è conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile).</p> |

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 18 di 29 |

6.4 Decisione per la Certificazione

6.4.1 Rilascio e Pubblicazione del Certificato di conformità del prodotto

Tutta la documentazione relativa al dossier dell'organizzazione è sottoposta al CdC per decidere in merito all'emissione del certificato.

Nel caso di valutazione positiva del rapporto, il CdC autorizza il rilascio del Certificato di Conformità.


La decisione viene sottoscritta dal Rappresentante della Direzione del CORFILCARNI GCC o da un suo delegato come responsabile legale dell'Ente certificante, tramite apposizione della firma sul Certificato stesso.

In caso di valutazione negativa, il CdC non può autorizzare il rilascio immediato della certificazione; pertanto l'iter certificativo dell'organizzazione resta sospeso fino alla risoluzione delle anomalie riscontrate.

La decisione presa dal CdC viene comunicata al soggetto richiedente entro 15 giorni lavorativi dalla data di riunione del CdC stesso. In caso di decisione per rilascio dei Certificati (Certificato di Conformità), gli stessi vengono trasmessi in seguito al pagamento da parte dell'organizzazione degli oneri per le attività svolte.

Il Certificato rilasciato dal CORFILCARNI GCC, in copia originale, contiene le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo del CORFILCARNI GCC;
- ragione sociale ed indirizzo del richiedente;
- il/i siti di produzione;
- le caratteristiche oggetto di certificazione;
- il prodotto per cui è rilasciata la certificazione;
- il documento di riferimento per la certificazione e sistema di certificazione applicato;
- la data di emissione e di modifica;
- la data di scadenza, ove applicabile;
- l'obbligo del Cliente a rispettare i requisiti previsti nel DTP e a mantenersi conforme (non applicabile alle prod. DOP/IGP per le quali il soggetto richiedente la certificazione si attiene a quanto previsto nel disciplinare approvato dal MIPAAF);
- il Marchio dell'Organismo di accreditamento (nel caso di certificazione rilasciata in ambito accreditato);
- la specifica che la validità del certificato è legata all'esito delle attività di sorveglianza;
- la firma del Rappresentante della Direzione.

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 19 di 29 |

La decisione presa dal CdC viene comunicata al soggetto richiedente entro 15 giorni lavorativi dalla data della ratifica del certificato, tramite la trasmissione del certificato di conformità in originale.

Il CORFILCARNI GCC, quindi, provvede a iscrivere l'organizzazione e il relativo prodotto nel modulo "Stato di aggiornamento dei Documenti Tecnici di Prodotto e dei Licenziatari" (MO DOC 03) e a pubblicare nel sito Internet del CORFILCARNI GCC il nominativo del Cliente.

La concessione e il mantenimento della Certificazione è legata:

- ✓ al pagamento delle tariffe relative alle attività di verifica iniziale;
- ✓ all'effettuazione con esito positivo delle verifiche di sorveglianza;
- ✓ al pagamento delle tariffe relative alle attività di verifica di sorveglianza.

Il Certificato di conformità del prodotto è di proprietà del CORFILCARNI GCC e può essere copiato o riprodotto solo integralmente.

6.4.2 Uso del Marchio e del Certificato

L'organizzazione che ha ottenuto la certificazione di CORFILCARNI GCC ha diritto di:

- dare pubblicità della certificazione ottenuta;
- utilizzare il marchio sui documenti e prodotti sulla base di quanto riportato sul Regolamento d'Uso del Marchio (REG 02);
- far approvare dal CORFILCARNI GCC le informazioni e/o le istruzioni che accompagnano il prodotto in etichetta e che si riferiscono al Documento tecnico del prodotto stesso;
- prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra il prodotto certificato e quelli non certificati;
- astenersi dall'indicare funzioni, fare illazioni o simili, tali da poter indurre il consumatore a ritenere che le "prestazioni" di un prodotto o il suo marchio siano garantite da certificazione quando in effetti esse non lo sono.

Nel caso di usi impropri del marchio, il CORFILCARNI GCC provvede ad attuare adeguati provvedimenti e all'individuazione delle necessarie azioni correttive.

6.5 Compiti del richiedente

6.5.1 Controllo della Produzione

Il Cliente è responsabile di creare prodotti conformi a quanto previsto nei Documenti Tecnici di Prodotto. È inoltre compito dell'organizzazione Richiedente eseguire prove e controlli nell'ambito del sistema di produzione dei prodotti certificati sulla base dei controlli definiti nel proprio Disciplinare di prodotto, al fine di rispettare le prescrizioni previste nei DTP di riferimento.

È tenuto inoltre a mantenere adeguate registrazioni di tali prove e controlli che devono essere messe a disposizione del gruppo di verifica del CORFILCARNI GCC e/o su richiesta della stessa.

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 20 di 29 |

6.5.2 *Gestione dei Reclami pervenuti*

Il Cliente è tenuto a:

- ⇒ mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità dei prodotti certificati rispetto ai requisiti della norma di riferimento, pervenuti dai propri clienti o dalle parti interessate;
- ⇒ a rendere disponibile tale documentazione su richiesta del CORFILCARNI GCC;
- ⇒ a documentare le azioni adottate per la risoluzione dei reclami.

6.6 **Verifiche di Sorveglianza**

Le verifiche ispettive di sorveglianza hanno lo scopo di dare garanzie che i prodotti certificati mantengono in continuo la conformità con i requisiti degli standard in base ai quali sono certificati (DTP).

Le verifiche ispettive di sorveglianza previste nel DTP devono essere svolte durante il periodo di validità del contratto e nell'arco di un anno a partire dalla data della prima verifica ispettiva. Le verifiche devono essere eseguite con la frequenza prevista dal DTP specifico, con una tolleranza di più o meno 60 giorni.

Il tempo massimo che può intercorrere tra le verifiche di sorveglianza è pari 18 mesi.

Qualora per le caratteristiche temporali dei prodotti agricoli e/o agroalimentari sia necessario provvedere alle verifiche concentrate in alcuni periodi dell'anno queste saranno comunicate al Cliente.

Il team di audit – qualora lo ritenga opportuno in funzione dello stato di attuazione e della maturità del sistema di prodotto e filiera dell'organizzazione – alla conclusione dell'audit di certificazione, può proporre la variazione del piano dei controlli specificando che gli audit di sorveglianza siano eseguiti con frequenza più o meno intensa di quella prevista.

Ognuno di tali audit di sorveglianza interessano tutto o in parte il sistema qualità dell'organizzazione che comunque deve essere valutato nella sua interezza per tutta la durata del certificato.

Durante l'audit di sorveglianza vengono verificate in maniera particolare:

- l'attuazione ed efficacia delle azioni correttive derivanti dalle Osservazioni emesse in occasione dell'audit precedente (di certificazione, di sorveglianza o di rinnovo);
- la “risposta” del Cliente ai Commenti emessi in occasione dell'audit precedente (anche se i Commenti non devono essere necessariamente chiusi);
- la risoluzione da parte del cliente delle non conformità, riscontrate durante l'attività di sorveglianza precedente, dopo il termine concordato per la loro eliminazione;
- l'uso corretto del certificato e del marchio di CORFILCARNI GCC;
- la corretta gestione dei reclami.

Per tali attività possono, se necessario essere svolte ulteriori verifiche supplementari a quelle previste nello

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 21 di 29 |

schema di certificazione.

Per le modalità operative di pianificazione della visita, comunicazione al Cliente, conduzione della verifica e conclusioni della verifica, fare riferimento ai capitoli precedenti.

Le tariffe applicate sono quelle definite nell'Accordo (MO DOM 02) e i costi con le relative spese per le attività di sorveglianza aggiuntive e/o supplementari sono a carico del Cliente.

A seguito della scadenza dell'accordo di certificazione CORFILCARNI GCC, oltre alla verifica ispettiva, effettuerà un riesame completo della documentazione relativa allo schema di certificazione al fine di evidenziare eventuali problematiche emerse durante il triennio di attività.

Gli esiti delle attività di sorveglianza vengono analizzati da DSC e da RD. Nel caso di assenza di NC viene confermato il mantenimento del certificato da parte del DSC tramite le registrazioni di conferma degli esiti, o tacita accettazione degli esiti della verifica riportati da GVI nel rapporto di audit, con relative richieste di trattamenti e azioni correttive per le eventuali osservazioni emerse.

In presenza di una o più NC, il rilievo viene esaminato e confermato a RD da DSC e si richiedono al Cliente il trattamento e le azioni correttive che devono essere attuate entro 30 giorni lavorativi e comunque in accordo con DSC.

In caso di AC insoddisfacenti, non attuate in modo efficace o comunicate all'OdC in ritardo, il caso viene sottoposto a CdC. Qualora non si riesca a convocare tempestivamente il CdC lo stesso, attraverso il suo Presidente, può delegare il Rappresentante della Direzione (RD) che ha funzione delegata, ad intraprendere tutte le iniziative ritenute opportune secondo quanto previsto in caso di rinuncia, sospensione o revoca alla certificazione, in attesa di ratifica nella riunione convocata d'urgenza.

Gli esiti derivanti dalle decisioni del CdC vengono comunicate dal CORFILCARNI GCC al Richiedente.

7 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO

7.1 Periodo di validità

La durata dell'Accordo di Certificazione è di tre anni dalla data di firma, con tacito rinnovo.


Un certificato rimane valido finché sono mantenute le condizioni di validità.

7.2 Condizioni di validità

Nel periodo di validità della certificazione, il CORFILCARNI GCC ha il compito di verificare che il cliente, responsabile della conformità del prodotto alle specifiche nel Documento Tecnico di Prodotto, mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso la certificazione.

A tale scopo il Cliente per il mantenimento della validità della certificazione deve:

- a) creare prodotti conformi a quanto previsto nei DTP;

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 22 di 29 |

- b) consentire che il CORFILCARNI GCC svolga attività di sorveglianza effettuando visite di verifica sui prodotti e sul sistema qualità permettendo l'eventuale partecipazione, previa comunicazione scritta, di personale CORFILCARNI GCC in qualità di osservatori a scopo di addestramento e dell'Organismo di Accreditamento;
- c) garantire il rispetto delle regole previste dallo schema di certificazione ed in particolare usi correttamente il marchio;
- d) eliminare le non conformità accertate e notificate dal CORFILCARNI GCC nel corso dell'attività di sorveglianza ed applicare opportune Azioni Correttive;
- e) conservare idonea documentazione di registrazione della qualità e renderla disponibile al CORFILCARNI GCC quando questa lo richieda;
- f) comunicare al CORFILCARNI GCC eventuali modifiche relative all'assetto proprietario o direzionale, sistema di gestione e ogni altra condizione che possa modificare o compromettere la conformità del prodotto ai requisiti iniziali.
- g) comunicare tempestivamente ogni modifica che intenda apportare alle condizioni che hanno permesso la certificazione;
- h) essere in regola con il pagamento delle tariffe relative alle attività di verifica di sorveglianza

7.3 Emissione nuovo contratto (rinnovo)


Il contratto si intende tacitamente confermato dal cliente. Nel caso la stessa non volesse più rinnovare il contratto con il CORFILCARNI GCC ne darà comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza del certificato a mezzo raccomandata/PEC.

CORFILCARNI GCC, in caso di rinnovo del contratto, richiede al cliente l'aggiornamento dei dati forniti in sede di richiesta di certificazione che insieme alle risultanze delle attività di verifica svolte nel periodo costituiscono la base per la valutazione finalizzata al rinnovo dello stesso.

Inoltre CORFILCARNI GCC provvede ad effettuare una verifica ispettiva aggiuntiva volta ad eseguire il riesame completo della documentazione relativa allo schema di certificazione al fine di evidenziare eventuali problematiche emerse durante il triennio di attività.

Il gruppo di valutazione – qualora lo ritenga opportuno in funzione dello stato di attuazione e della maturità del sistema di prodotto – alla conclusione della verifica di certificazione, può proporre la variazione del Documento Tecnico di Prodotto specificando che le verifiche di sorveglianza siano eseguite con frequenza più o meno intensa di quella prevista.

8 MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 23 di 29 |

8.1 Modifiche richieste dal CORFILCARNI GCC

Le modifiche richieste dal CORFILCARNI GCC possono derivare da modifiche agli schemi di certificazione, e/o delle normative di riferimento.

Nei casi di modifiche relative allo Schema di certificazione e/o di modifiche dovute a conformità a norme nazionali, regionali o a esigenze interne, CORFILCARNI GCC informa tramite mail le organizzazioni licenziatricie e stabilisce la data effettiva dalla quale i cambiamenti entrano in vigore, accordando un periodo di tempo ragionevole pari a tre mesi affinché il cliente possa apportare le adeguate variazioni al proprio sistema qualità.

Qualora il cliente accetti, CORFILCARNI GCC si riserva di decidere se è necessaria una nuova verifica ispettiva o è sufficiente una dichiarazione di esecuzione e tempistica di intervento con allegata la necessaria documentazione rimandando la verifica delle prescrizioni alla verifica di sorveglianza.

Qualora il Cliente intenda apportare le modifiche secondo le comunicazioni del CORFILCARNI GCC, deve provvedere entro tre mesi alle modifiche richieste o, in alternativa, rinunciare alla certificazione.

I costi dei controlli documentali e/o di verifica rimangono a carico del cliente.

Il cliente ha il diritto di rinunciare alla certificazione nel caso in cui ritenga di non adeguare il proprio sistema ai cambiamenti richiesti. Tale decisione deve essere comunicata per iscritto al CORFILCARNI GCC.

CORFILCARNI GCC può apportare modifiche alle condizioni di validità della certificazione attraverso modifiche del presente regolamento, dei documenti correlati e del tariffario anche in questo caso il cliente può accettare le nuove condizioni o rinunciare alla certificazione.

8.2 Modifiche determinate dal Cliente

E' possibile che durante la validità del certificato possano verificarsi situazioni che conducono a mutamenti presso il cliente dei presupposti/requisiti che hanno portato alla certificazione stessa.


Queste modifiche possono essere di diversa natura:

- a) modifiche relative alle caratteristiche di processo e/o prodotto;
- b) modifiche relative al sistema di controllo del processo/prodotto;
- c) modifiche relative all'assetto proprietario o direzionale dell'organizzazione;
- d) modifiche relative al sistema di gestione dell'organizzazione;
- e) ogni altra condizione che possa modificare o compromettere la conformità del prodotto ai requisiti iniziali.

In tutti i casi sopraelencati, è dovere del cliente informare per iscritto il CORFILCARNI GCC sulle modifiche che intende apportare.

Il Cliente, non può apportare alcuna modifica senza il preventivo nulla osta scritto del CORFILCARNI GCC pena la sospensione della Certificazione.

Il CORFILCARNI GCC, in base alle informazioni ricevute, stabilisce se:

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 24 di 29 |

- i cambiamenti che s’intendono apportare non alterano le condizioni di certificazione e possono essere verificati in occasione della successiva verifica di sorveglianza senza ulteriori prove;
- i cambiamenti che s’intendono apportare alterano le condizioni di certificazione e sono richieste attività di verifica e/o di prova integrative; in questo caso potrà essere necessaria una revisione dell’Accordo di Certificazione da parte del CORFILCARNI GCC in quanto i costi delle attività supplementari di verifica e/o di prova saranno a carico del Cliente;
- i cambiamenti che s’intendono apportare sono tali da richiedere un nuovo iter di certificazione;
- è il caso di non consentire al Cliente l’utilizzo del certificato e/o la distribuzione di prodotti già marcati, se derivanti da tali condizioni modificate, finché il CORFILCARNI GCC non abbia notificato il proprio consenso;

e risponde formalmente comunicando le proprie conclusioni in merito.

Concluso il termine concesso al Cliente per adeguarsi, il CORFILCARNI GCC si riserva la facoltà di effettuare tutte le verifiche ispettive e/o analitiche ritenute necessarie, al fine di verificare la conformità del prodotto ai nuovi requisiti e apportare le modifiche necessarie al Documento Tecnico di Prodotto.

8.3 Estensione o riduzione della certificazione

Il Cliente può ritenere opportuno estendere il campo di applicazione della certificazione ottenuta in conformità al DTP di riferimento.

Per nuovi tipi di prodotto ottenuti negli stessi stabilimenti e secondo le stesse norme per le quali è stata già rilasciata la certificazione, è necessario che il Cliente presenti apposita domanda al CORFILCARNI GCC. Questo valuterà caso per caso se e con quale tipo di verifica procedere e invierà una proposta con il dettaglio delle attività da svolgere ed i relativi costi a carico del Cliente.

Il soggetto Cliente può altresì ritenere opportuno ridurre il campo di applicazione della certificazione ottenuta. In questo caso è sufficiente che egli presenti apposita domanda al CORFILCARNI GCC e segua le prescrizioni dello stesso.


9 RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA ALLA CERTIFICAZIONE

9.1 Rinuncia

La rinuncia, al momento dell’entrata in vigore, comporta per il Cliente la restituzione del certificato originale, il divieto di sua divulgazione in ogni sua forma e la cessazione d’uso del marchio.

La rinuncia da parte del Cliente non dà diritto ad alcun rimborso e autorizza il CORFILCARNI GCC a fatturare tutti gli eventuali restanti costi, con le relative spese, sostenute fino alla data della rinuncia.

CORFILCARNI GCC provvede alla cancellazione dell’organizzazione dal registro, ne rende pubblica la

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 25 di 29 |

rinuncia e la comunica ai soggetti a cui era stata data notifica dell'avvenuta certificazione.

9.2 Sospensione

Sono considerati motivi di sospensione della certificazione:

- a) la richiesta formale da parte del Cliente;
- b) cessazione temporanea di prodotto sul mercato;
- c) la mancata risoluzione da parte del cliente delle non conformità, riscontrate durante l'attività di sorveglianza, dopo il termine concordato per la loro eliminazione;
- d) uso improprio del marchio;
- e) il contravvenire alle prescrizioni relative allo Schema di certificazione o alle procedure stabilite dal CORFILCARNI GCC nel presente Regolamento da parte del Cliente;
- f) la mancata comunicazione da parte del cliente al CORFILCARNI GCC di circostanze o modifiche che possono influire sulla conformità del prodotto alle norme di riferimento;
- g) l'impedimento per qualsiasi motivo, da parte del cliente, a garantire il regolare svolgimento dell'attività di verifica previste dal CORFILCARNI GCC;

CORFILCARNI GCC, attraverso il CdC, rilevato uno o più dei motivi sopraelencati, può sospendere la certificazione per un determinato periodo di tempo, non superiore ai quattro mesi.

Il CORFILCARNI GCC ha anche la facoltà di chiedere il ritiro del prodotto dal mercato, qualora lo ritenga necessario per salvaguardare il consumatore finale. Pertanto, notifica formalmente al Cliente la sospensione indicando altresì le condizioni necessarie e le tempistiche a disposizione per il ripristino della certificazione.

Il Cliente ha la responsabilità di intraprendere pronte e adeguate azioni atte a correggere ogni inadempienza prescritta da CORFILCARNI GCC e di fare formale comunicazione, alla stesso, delle azioni correttive proposte e/o attuate.


Al termine del periodo di sospensione, il CORFILCARNI GCC effettua una verifica ispettiva e/o analitica per assicurarsi che si siano verificate le condizioni per il ritiro della sospensione.

La sospensione è annullata solo quando il CORFILCARNI GCC ha accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati. In caso contrario il CORFILCARNI GCC procede alla revoca della certificazione.

Le spese relative alle verifiche aggiuntive, effettuate a cura del CORFILCARNI GCC e conseguenti alla sospensione, sono a carico del Cliente.

Durante il periodo di sospensione è mantenuto l'obbligo da parte del Cliente di corrispondere la quota annuale relativa alla spese di gestione del Certificato.

Durante tale periodo è disposto l'annullamento dei segni d'identificazione e dei marchi di conformità in essere.

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 26 di 29 |

La sospensione della certificazione può essere pubblicata dal CORFILCARNI GCC per informare Clienti e consumatori dell'avvenuta sospensione. In caso di pubblicazione della notifica di sospensione del certificato, il CORFILCARNI GCC rende pubblico anche l'eventuale provvedimento di ritiro della sospensione deliberata.

9.3 Revoca

L'attuazione di revoca della certificazione è decisa dal CORFILCARNI GCC a seguito dei seguenti casi:

- a) il Cliente:
- richiede formalmente di rinunciare alla certificazione;
 - non intende o non è in grado di uniformarsi ai nuovi requisiti introdotti in seguito alla modifica della normativa di riferimento e/o del DTP e/o dello Schema di certificazione;
 - apporta modifiche al prodotto oggetto di certificazione non accettate dal CORFILCARNI GCC;
 - non intende o non è in grado di risolvere le cause che hanno portato alla sospensione della certificazione;
 - contravviene alle prescrizioni previste dal presente Regolamento;
 - non assolve agli obblighi finanziari assunti con il CORFILCARNI GCC;
 - riproduce illecitamente il certificato e/o il marchio e lo associa e/o appone su prodotti per i quali non è stata concessa licenza d'uso.
- b) Non conformità rilevate nel corso della sorveglianza qualora non sia sufficiente il provvedimento di sospensione;
- c) cessano le attività produttive per le quali il Richiedente aveva ottenuto la certificazione;
- d) cessione, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione: in questi casi, con opportuna domanda approvata dal CORFILCARNI GCC, la certificazione può passare al nuovo soggetto giuridico subentrato nella stessa attività se ne garantisce i requisiti che stanno alla base della certificazione;
- e) in presenza di qualsiasi altra circostanza che possa pregiudicare negativamente il prodotto certificato.

In caso di revoca della certificazione, il CORFILCARNI GCC provvede:

- alla notifica, con raccomandata A/R o PEC, del provvedimento di revoca al Cliente e ai soggetti interessati;
- al ritiro ed annullamento del Certificato di Conformità del prodotto;
- a rendere pubblica la disposizione di revoca della certificazione ed alla cancellazione del Cliente e del relativo prodotto dall'elenco dei Licenziatari;
- a disporre, qualora lo ritenga necessario per salvaguardare il consumatore finale, che il Cliente ritiri il prodotto dal mercato;

Il Cliente si impegna a:

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 27 di 29 |

- restituire l'originale del Certificato di conformità del prodotto concessogli;
- interrompere immediatamente l'uso del certificato di conformità e/o del marchio di conformità e ogni riferimento alla certificazione in ogni altro eventuale documento;
- comunicare, entro 15 giorni, al CORFILCARNI GCC la quantità di prodotto certificato giacente in magazzino e il periodo stimato di smaltimento;
- permettere che il CORFILCARNI GCC possa verificare presso i propri magazzini i prodotti giacenti e di effettuare dei prelievi di campioni per le prove analitiche;
- smaltire il prodotto certificato giacente entro i termini stabiliti dal CORFILCARNI GCC o a non immettere più sul mercato le giacenze di prodotto su eventuale richiesta dello stesso;
- modificare l'identificazione commerciale del prodotto al fine di evitare possibili confusioni sul mercato.

I costi e le relative spese dell'eventuale visita ispettiva e/o delle prove analitiche saranno fatturati al cliente in base alle tariffe vigenti.

Il CORFILCARNI GCC, nel caso in cui il cliente in seguito alla revoca della certificazione continui a far riferimento alla stessa in qualsiasi modo, può adire alle vie legali.

Il mancato pagamento degli oneri relativi alla certificazione da parte del Cliente comporta la rottura del contratto e di conseguenza il successivo ritiro del certificato.

10 RISERVATEZZA


CORFILCARNI GCC assicura, per conto del proprio personale, degli osservatori e/o di propri fornitori, la completa riservatezza sulle informazioni di natura confidenziale ottenute nel corso delle attività di certificazione salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge o di Organismi di accreditamento.

11 PUBBLICITÀ

Il Cliente, in seguito all'emissione del certificato di conformità del prodotto, ha il diritto di rendere nota la notizia e di utilizzare il certificato o il marchio di conformità per la promozione commerciale e la valorizzazione del prodotto.

Il Cliente è in ogni caso tenuto a:

- a) far approvare dal CORFILCARNI GCC le informazioni e/o le istruzioni che accompagnano il prodotto in etichetta e che si riferiscono al Documento Tecnico del prodotto stesso;
- b) prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra il prodotto certificato e quelli non certificati;
- c) chiedere l'autorizzazione al CORFILCARNI GCC nel caso intenda pubblicare solo una parte dei rapporti di prova relativi alla certificazione del prodotto;

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 28 di 29 |

d) astenersi dall'indicare funzioni, fare illazioni o simili, tali da poter indurre il consumatore a ritenere che le "prestazioni" di un prodotto o il suo marchio siano garantite da certificazione quando in effetti esse non lo sono.

12 PROCEDURE PER I RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

12.1 Il reclamo

Il Cliente qualora non ritenga che l'attività di certificazione sia stata svolta con dovuta diligenza e secondo le prescrizioni del presente regolamento e degli altri documenti correlati, può inoltrare reclamo al CORFILCARNI GCC per iscritto e in forma non anonima, descrivendo in dettaglio la situazione oggetto del reclamo ed indicandone le motivazioni dello stesso.

Per i reclami pervenuti, CORFILCARNI GCC conferma il ricevimento per iscritto al cliente e ne registra il contenuto informando il CdC per opportuna conoscenza.

Le decisioni prese da RD vengono comunicate al cliente con lettera raccomandata a/r o PEC, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo.

Il cliente, ha facoltà, se non soddisfatto, di presentare ricorso con le modalità descritte nella comunicazione della decisione.

12.2 I ricorsi

Qualora il Cliente non accetti le decisioni del CORFILCARNI GCC può inoltrare ricorso entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuta notifica della decisione specificando le ragioni del dissenso.

CORFILCARNI GCC, una volta pervenuto il ricorso, chiederà l'intervento della Giunta di Appello che avrà il compito di esaminare il ricorso ed esprimere il proprio parere in forma scritta entro 30 giorni lavorativi dalla sua convocazione. La decisione della Giunta di appello è insindacabile ed inappellabile.

L'avvio della procedura di ricorso non sospende gli effetti della decisione presa da CORFILCARNI GCC.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico del soccombente.

La procedura relativa alla gestione dei ricorsi del CORFILCARNI GCC "PO REC 01" è fornita a chiunque ne faccia richiesta.

12.3 Il contenzioso

RD ha la rappresentanza legale del CORFILCARNI GCC in giudizio e di fronte a terzi e quindi la responsabilità della gestione dei contenziosi. Per qualsiasi controversia relativa all'applicazione del presente Regolamento e del contratto è competente il foro di Messina.

13 CONDIZIONI ECONOMICHE

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  CORFILCARNI GCC | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO | | REG 01 |
| | Rev. 11 del 15/01/2017 | Rif. MQ Cap. 04 | Pag. 29 di 29 |

13.1 Tariffe

Le tariffe che regolano le prestazioni per l'attività di certificazione sono riportate nel tariffario (MO DOM 04) dal CORFILCARNI GCC ed approvato dal CdC.

Il tariffario costituisce la base per la predisposizione dell'Accordo al cliente che richiede la certificazione e può, nel corso degli anni, essere soggetto a modifiche, fermo restando il mantenimento dello stesso per tutta la durata del contratto in essere con il cliente.

Il CORFILCARNI GCC si riserva il diritto di annullare/revisionare/modificare l'Accordo di Certificazione qualora nel corso delle attività di preparazione della verifica (analisi documentale e predisposizione Documento Tecnico di Prodotto) e di valutazione (conduzione verifiche ispettive) riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal Cliente o per sopraggiunti obblighi derivanti da Enti o Autorità competenti in materia che richiedano modifiche/annullamento dell'Accordo.

In ogni caso il nuovo Accordo deve essere presentato ed accettato dal Cliente prima della sua entrata in vigore. Ogni richiesta di variazione del programma delle visite, su istanza del Cliente, può comportare il pagamento di un supplemento di tariffa, in funzione di maggiori oneri incontrati.

Nei casi di rinuncia, sospensione o revoca della certificazione il Cliente è comunque tenuto al pagamento della quota annuale prevista.

13.2 Condizioni di pagamento

Le tariffe relative alle attività inerenti la certificazione e registrazione possono essere versate direttamente al CORFILCARNI GCC secondo indicazioni riportate nell'Accordo di Certificazione emesso.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio da parte del CORFILCARNI GCC di una lettera di preavviso e quindi la sanzione di sospensione e successiva revoca della certificazione secondo quanto previsto ai §§ 9.2 e 9.3 del presente Regolamento

14 ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

L'accettazione del presente regolamento deve essere sottoscritta dal richiedente attraverso l'apposizione della firma nello specifico campo del documento di Accordo di Certificazione.

Con la firma il richiedente dichiara di aver attentamente letto e di approvare le condizioni riportate nel presente Regolamento.